

COMUNE DELL’AQUILA

CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI PER:

ESECUZIONE ISPEZIONI DI IMPIANTI

TERMICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DELL’AQUILA

CIG 480173336C

Art. 1 - Obiettivi dell'appalto.....	2
Art. 2 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 3 - Descrizione delle Attività oggetto dell'appalto.....	3
Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore	4
Art. 5 - Obblighi relativi al personale.....	5
Art. 6 - Compiti del Comune.....	5
CAPO III PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	5
Art. 7 - Procedura di Gara	5
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione	5
CAPO IV NORME CONTRATTUALI.....	5
Art. 9 - Durata dell'appalto.....	5
Art. 10 - Corrispettivi e Modalità di pagamento	5
Art. 11 - Riservatezza	5
Art. 12 - Controlli.....	6
Art. 13 – Penali.....	6
Art. 14 – Risoluzione del contratto.....	6
Art. 15 - Continuità del servizio in caso di controversie.....	7
Art 16 - Arbitrato	7
Art. 17 – Subappalto e cessione del contratto	7
Art. 18 - Stipula del contratto	8
Art. 19 – Norme di rinvio.....	8

CAPO I

**OBIETTIVI DELL'APPALTO, OGGETTO DELL'APPALTO,
DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

Art. 1 - Obiettivi dell'appalto

Il Comune dell'Aquila ha l'obbligo di effettuare le ispezioni degli impianti termici ai sensi della L. n°10/1991, del DPR n°412/1993 e ss.mm.ii. e del D.Lgs n°192/2005 D.Lgs n°311/2006 e ss.mm.ii. L.R.17/2007. Allo scopo intende procedere a mezzo di organismo esterno di specifica competenza tecnica, come previsto dalle norme vigenti e dal Regolamento Comunale del. C.C. n. 7/2009, affidando l'esecuzione di parte delle ispezioni sul proprio territorio comunale

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione delle ispezioni degli impianti termici di pot<35kW dislocati sul territorio del Comune dell'Aquila che risultano non autodichiarati per il biennio 2011-2012.

Importo a base d'asta – costi unitari:

- costo singola ispezione impianto potenza inf.35 kW: € 72,00 IVA Inclusa comprensivo degli oneri sopportati dall'impresa per le eventuali ispezioni non effettuate per causa imputabile al responsabile dell'impianto (utente assente, diniego d'accesso);
- costo ispezione impianti aggiuntivi asserviti alla stessa unità immobiliare: € 30,00 IVA Inclusa;

Il numero delle ispezioni da effettuare sarà quantificato in funzione del ribasso economico presentato dalla ditta aggiudicataria e comunque fino alla concorrenza dell'importo di **€ 170.000,00 IVA esclusa**.

Le attività in parola riguardano in particolare la gestione delle attività di ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici siti sul territorio comunale, secondo la descrizione dell'articolo successivo.

Art. 3 - Descrizione delle Attività oggetto dell'appalto

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione delle ispezioni, da effettuarsi presso gli utenti dislocati sul territorio comunale.

L'Ufficio Ispezione Impianti Termici del Comune dell'Aquila fornirà, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti, l'elenco degli impianti da ispezionare.

L'aggiudicataria provvederà alla programmazione dei giorni e degli orari, alla stampa ed all'imbustamento delle raccomandate a/r da spedire ai responsabili degli impianti per informarli dell'ispezione programmata. Nel testo delle suddette lettere, che verrà concordato con l'Amministrazione, sarà inserito il numero di cellulare del verificatore al fine di agevolare l'utente per eventuali comunicazioni con l'ispettore.

Tali raccomandate verranno spedite, con un preavviso di almeno due settimane, a cura e spese dell'Amministrazione. Contestualmente alle raccomandate da spedire, l'aggiudicataria trasmetterà l'intera pianificazione settimanale e gli eventuali rinvii richiesti dagli utenti al fine di rendere il Comune sempre aggiornato sulle ispezioni.

Il Comune fornirà l'elenco degli utenti da verificare e la modulistica da utilizzare durante le ispezioni.

L'esecuzione delle ispezioni è sottoposta alle norme di cui al ***Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici*** in vigore ed eventualmente modificato, a seguito di nuove disposizioni normative, anche nel periodo di durata del contratto.

I dati dei verbali di ispezione o Rapporti di Prova dovranno essere restituiti al Comune completi di ogni informazione tecnica e corredati dall'attestazione di pagamento del contributo per l'ispezione effettuato dall'utente.

Le attività essenziali che costituiscono l'appalto, sono le seguenti:

1. pianificazione temporale delle ispezioni e predisposizione delle comunicazioni/avviso di ispezione da inviare agli utenti responsabili degli impianti;
2. esecuzione dell'ispezione in conformità alle norme vigenti ed al regolamento comunale;
3. nel caso di ispezioni non effettuate causa assenza dell'utente, rilascio di apposito avviso presso le abitazioni degli utenti assenti attestante data ed ora del passaggio dell'ispettore presso l'utenza.
4. restituzione dei dati inerenti le ispezioni al Comune.

Qualora, durante l'espletamento di dette attività dovessero sopraggiungere difficoltà di carattere logistico-operativo anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, l'Ente si riserva di apportare le necessarie modifiche alle attività medesime.

L'appaltatore dovrà eseguire ispezioni di impianti di potenza inferiore a 35 kW

CAPO II

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E COMPITI DEL COMUNE

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore

Con la gestione del servizio affidato l'aggiudicatario si obbliga a:

- assicurare che l'attività di ispezione sugli impianti termici venga eseguita da personale in possesso di adeguata capacità tecnica. In particolare gli ispettori dovranno essere in possesso di dei seguenti requisiti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
- Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
- provvedere a far stampare, per ciascun addetto all'attività di ispezione sugli impianti termici, apposito tesserino di riconoscimento da utilizzare ed esibire durante l'attività di ispezione. Le caratteristiche dei tesserini saranno concordate preventivamente con il Comune e comunque dovranno riportare la scritta "Comune dell'Aquila", il relativo logo, il nominativo e la foto dell'addetto. I tesserini saranno vidimati dal Dirigente del Settore;
- fornire a ciascun ispettore apparecchiature idonee e necessarie per l'attività di ispezione degli impianti termici;
- impegnarsi, affinché il personale addetto all'attività di ispezione e alle altre attività connesse mantenga un contegno riguardoso e corretto osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del compito assegnato e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine del Comune;
- nel caso di impianti potenzialmente pericolosi, darne immediata comunicazione tramite fax al num. 0862200713 oppure tramite mail ambiente@comune.laquila.it all'Ufficio Ispezione Impianti Termici;
- stipulare l'assicurazione per rischi di responsabilità civile verso i terzi di durata non inferiore alla durata del contratto
- avere una sede operativa nel territorio comunale della città dell'Aquila, al fine di offrire agli utenti sottoposti ad ispezione uno sportello informativo e di supporto, oppure impegnarsi ad attivarla con tali caratteristiche, in caso di aggiudicazione. I giorni e gli orari di apertura ed i servizi offerti definiti dalla ditta, verranno descritti nella relazione dell'offerta tecnica.

Art. 5 - Obblighi relativi al personale

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i collaboratori a qualsiasi titolo, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro. Verso i lavoratori dipendenti l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 2 del Decreto Legge n°210 del 25/09/2002 (così come convertito in Legge Nazionale n°266/02 e recante "*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*") per ciò che attiene alle proprie posizioni previdenziali ed assicurative e secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge Nazionale 12/03/1999 n°68 (recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*") per ciò che attiene alle le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili.

Art. 6 - Compiti del Comune

Il Comune s'impegna a:

- Nominare un proprio responsabile, come punto di riferimento per l'aggiudicatario, che vigili sull'attività espletata ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
- Fornire tutti i dati, la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio.
- Fornire la lista degli impianti da sottoporre ad ispezione.
- Fornire la modulistica da compilare durante le ispezioni.
- Provvedere all'invio delle comunicazioni tramite raccomandata a/r.
- Provvedere alla verifica e sottoscrizione dei report settimanali propedeutici alle fatturazioni.

CAPO III PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 7 - Procedura di Gara

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n°163 del 14-04-2006.

CAPO IV NORME CONTRATTUALI

Art. 9 - Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è fissata in mesi 7 a decorrere dalla data di consegna del servizio. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. La possibilità di

un'eventuale proroga sarà valutata solo in caso di sopraggiunte problematiche di natura logistica (es. rallentamenti o sospensione dell'attività per cause meteorologiche)

10 - Corrispettivi e Modalità di pagamento

L'appaltatore organizza e gestisce il servizio con oneri a suo carico. Il corrispettivo viene garantito mediante la corresponsione delle tariffe unitarie al netto del ribasso indicato nell'offerta economica, dietro presentazione di regolare fattura con cadenza mensile, corredata dalla copia cartacea di tutte le ispezioni effettuate.

Prima di emettere la fattura mensile, la ditta dovrà presentare un report settimanale che, a fronte della pianificazione fornita dall'Ente attesti:

- il numero delle ispezioni effettivamente eseguite e validate;
- i necessari chiarimenti in merito alle ispezioni non effettuate per cause non imputabili all'ispettore.

I suddetti report, restituiti timbrati e firmati dal responsabile del procedimento, saranno allegati alle fatture mensili.

Art. 11 - Riservatezza

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs n°196/03 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 12 – Controlli.

Nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto di servizio il Comune dell'Aquila si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'aggiudicatario degli impegni assunti con la stipula del medesimo contratto di appalto di servizio ed, in particolare degli obblighi relativi al personale di cui al precedente **Art. 5**.

Tali verifiche e controlli potranno essere effettuati anche tramite apposite commissioni tecniche di valutazione, costituite da soggetti interni e/o esterni al Comune dell'Aquila medesimo e, dallo stesso, all'uopo incaricate a proprio insindacabile giudizio.

Art. 13 – Penali.

Per ogni inadempienza lieve in qualunque modo derivante dalle attività del presente bando, il Comune dell'Aquila applicherà una penale con la sola formula della contestazione dirigenziale previa richiesta di giustificazioni da fornire entro 30 giorni.

Per ogni inadempienza lieve non giustificata sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00. L'importo delle penali sarà trattenuto dal corrispettivo delle fatture.

In caso di inadempienza grave non giustificata il Comune può procedere alla risoluzione del contratto come previsto al successivo **art. 14**.

Art. 14 - Risoluzione del contratto.

Il Comune dell'Aquila ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel contratto;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'aggiudicatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme
- qualora le penali applicate superino il 20% dell'importo contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- violazione del divieto di subappalto.

I casi elencati saranno contestati al prestatore del servizio per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti adempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del prestatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

Ove nel corso della gestione dell'appalto fossero emanate norme legislative, direttive o regolamenti che determinassero la cessazione delle competenze del Comune in merito alle attività oggetto del presente capitolato, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art 15 - Continuità del servizio in caso di controversie.

In caso di controversie e/o contestazioni e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione delle attività, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esse, l'aggiudicatario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Committente.

L'aggiudicatario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento delle attività nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato.

Art. 16 – Arbitrato

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, che non si sia potuta definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è devoluta alla cognizione del giudice competente per territorio con riferimento alla sede legale di questa Amministrazione.

Art. 17 Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto di ricorrere al subappalto totale o parziale delle attività affidate.

L'Affidatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.

Il contratto non è cedibile ex art. 118 del D.lgs 163/06: l'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 18 – Stipula del contratto

Il contratto di appalto del servizio di cui trattasi sarà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario generale del Comune dell'Aquila soggetto alla riscossione dei diritti di segreteria. Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto nel presente capitolato si fa rinvio al bando di gara ed al disciplinare e si richiamano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.